

Codice A1906A

D.D. 14 luglio 2025, n. 287

l.r. 23/2016 rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di sabbia e ghiaia in località "Cascina Grangetta" del Comune di Caselette (TO). Pos. M1883T.



ATTO DD 287/A1906A/2025

DEL 14/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: l.r. 23/2016 rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di sabbia e ghiaia in località "Cascina Grangetta" del Comune di Caselette (TO). Pos. M1883T.

Premesso che:

in data 12/02/2025, con note ns. prot. n. 1532, 1533, 1534, 1535, il Legale Rappresentante della Società Cave Druento S.r.l., sig. Torassa Bernardino Carlo ha presentato alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere, istanza di rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia autorizzato con Determina Dirigenziale del Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte n. 322/A1906A/2021 del 01.09.2021 e scadenza 18.02.2025, per una durata di anni 5 dalla data di scadenza;

la società non è riuscita a completare il progetto autorizzato come prestabilito entro la data di scadenza del 18/2/2025, rendendo indispensabile la richiesta di un rinnovo per un periodo di 5 anni dell'attuale autorizzazione ai sensi della l.r. 23/2016, considerando esclusivamente il proseguimento del programma estrattivo e di recupero autorizzato, mantenendo inalterate le modalità d'esercizio della cava previste dal progetto autorizzato e prescritte nei provvedimenti autorizzativi vigenti;

a seguito di istanza del 19.9.2024 è stata espletata, ai sensi dell' art. 19 del D.lgs. 152/2006 la fase di Verifica di assoggettabilità alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, conclusasi con l'emissione della DD 441/A1906A/2024 del 07/11/2024 in cui veniva evidenziato che il progetto non presentava potenziali impatti ambientali significativi e negativi ai sensi del D.lgs. 152/2006 e che non risultava necessario procedere ad ulteriori fasi di approfondimento istruttorio attraverso l'avvio dei procedimenti di Valutazione ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006;

il sopralluogo istruttorio si è svolto il giorno 04.03.2025 durante il quale si è rilevato che:

- non sono in corso lavori di coltivazione del giacimento, in quanto l'attività di cava è al momento ferma, in attesa del procedimento di rinnovo;
- lo stato dei luoghi risulta conforme al progetto approvato;
- rispetto all'ultimo sopralluogo del 16/07/2024 sono proseguiti i lavori di ritombamento del lotto 1: gran parte dell'area è stata ritombata con le terre e rocce da scavo ed è in attesa della stesa di

terreno vegetale;

- in merito ai lotti 2, 3 e sulla parte del lotto 1 ad ovest della strada di accesso non è stata ancora effettuata alcuna lavorazione;
- si è accertato che le caratteristiche dei cumuli preesistenti di terreno vegetale non corrispondono totalmente a quanto previsto dal regolamento 11/R e dal PRAE: si prescrive pertanto che, per le successive fasi di lavorazione, i cumuli di terreno vegetale abbiano un'altezza di massimo 3 m e che vengano inerbati con semine protettive per preservarne le caratteristiche chimico-fisiche e di fertilità;
- si è presa visione dei piezometri PZ1 e PZ2; il Settore Geologico ha suggerito la redazione di una planimetria delle soggiacenze della falda acquifera da presentare come integrazione spontanea;

come dichiarato dal proponente l'intervento è autorizzato su 3 lotti da realizzarsi sulle particelle 321 e 332 del Foglio 13 del Comune di Caselette. Per quanto concerne la zonizzazione acustica, l'area autorizzata in progetto risulta compresa all'interno della Classe Terza – Aree Di Tipo Misto definita dall'Aggiornamento del piano di classificazione acustica comunale redatto nel 2021 dal comune di Caselette. Nello strumento urbanistico vigente i terreni interessati dalla proposta progettuale rientrano nella zonizzazione ZN_AT attività estrattive, e dalla lettura della documentazione allegata al Piano Regolatore non risultano nell'area interessata particolari vincoli e elementi ostativi all'esercizio di attività estrattive, rimandando tutto alla vigente pianificazione sovraordinata. La superficie interessata dallo scavo è pari a circa 125.773 mc dei 143.687 mc in disponibilità su cui è possibile raggiungere una profondità di scavo variabile tra 1,9 e 3,9 m, per il rispetto del franco minimo dal livello statico dell'acquifero di 1 m. I volumi autorizzati relativi allo scavo sono pari a mc 220.706. Il progetto autorizzato prevede il ritombamento della fossa di scavo mediante l'apporto di terre e rocce da scavo. Sono previste 3 fasi distinte e la coltivazione procederà da Ovest verso Est, si prevede che gli scavi sui settori successivi possano iniziare solo dopo che sia quasi completato il recupero sul settore oggetto delle operazioni di coltivazione (compresa la stesa finale del terreno vegetale precedentemente accantonato);

la cubatura lorda del materiale estratto in cava nel periodo gennaio - dicembre 2023 è stata stimata pari a circa 62.700 metri cubi di cui 43.700 mc stimati quali naturale utile da impianto e 19.000 mc stimati quale scotico terreno vegetale e sterile. Alla data del 31 dicembre 2024 sono stati conferiti nella fossa di cava per le operazioni di ricostruzione morfologica circa 40.800 mc di terre e rocce da scavo e limo, mentre i lavori di scotico nei settori interessati dalla coltivazione hanno portato sino ad oggi allo stoccaggio di circa 19.000 mc di terreno vegetale e sterile e a 1.500 di terreno vegetale. che è stato direttamente depositato a completamente dei lavori di recupero. Tutto il materiale estratto dalla cava sarà destinato verso gli impianti per la lavorazione dell'inerte della Società Cave Druento S.r.l. siti nel comune di Druento in Strada della Barra. Il riempimento verrà effettuato in ottemperanza al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 marzo 2022, n. 3/R. Il riempimento della fossa di cava attualmente autorizzato, avviene esclusivamente con:

- limi prodotti dalla lavorazione del naturale della cava; i limi provenienti dall'impianto di lavaggio del naturale coltivato in cava Grangetta sono utilizzati nel recupero ambientale della cava in oggetto;
- terre e rocce da scavo non classificabili come rifiuti secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 120/2017. Per il ritombamento residuo della fossa verranno utilizzate le stesse tipologie di materiale previste dal progetto autorizzato, definendo le caratteristiche e le modalità previste dal regolamento 25 marzo 2022, n. 3/R nonché le aree specifiche di deposito, nel rispetto del citato elenco di priorità definito dal citato regolamento regionale: 10 % A) rifiuti di estrazione, prodotti dallo stesso sito estrattivo, secondo quanto disposto dal D.L. 30/5/2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE);
90% B) terre e rocce da scavo non classificabili come rifiuti secondo le disposizioni previste dal titolo II del D.P.R. 120/2017;

per rispetto dei criteri generali contenuti nel regolamento regionale per il riempimento totale o

parziale dei vuoti di cava è stato stilato un Protocollo Operativo di gestione sull'utilizzo delle terre e rocce da scavo in cui sono dettagliate tipologia, origine, caratteristiche e dove sono anche dettagliate le modalità operative e gestionali dei materiali da utilizzare per il riempimento. Il recupero ambientale finale prevede la restituzione all'originaria vocazione agricola;

l'istanza presentata è di fatto un rinnovo che mantiene inalterate sia le metodologie di coltivazione che le modalità di riempimento. Allo stato attuale, è stata coltivata quasi tutta la parte del primo lotto, ritombato un 70% di quest'area e si è cominciato con la stesa del terreno vegetale. Su una parte lotto 1 ad ovest della strada non è stata ancora avviata la coltivazione e si trova ancora allo stato originario;

le richieste avanzate nella fase di verifica di VIA sono state inserite nella richiesta di rinnovo. In particolare è stata cartografata con maggior precisione la distanza di rispetto dal traliccio nella porzione ovest del lotto 1. Si proseguirà con la coltivazione da Ovest verso Est, in modo da mantenere i lotti allo stato originario fino all'inizio della coltivazione e cercando di limitare le parti scoperte al minimo possibile. Con l'avanzare della coltivazione il cumulo del terreno vegetale verrà ridotto in altezza e nelle fasi successive si cercherà di mantenere tali cumuli molto più piccoli, con un'altezza non superiore ai 3 m;

dal punto di vista del recupero ambientale l'intervento è impostato per lotti in modo da avere un recupero contestuale nel tempo. Il recupero è quello previsto da progetto ossia un recupero ad uso agricolo. Come da richieste è stata introdotta la realizzazione di una siepe sul lato lungo la SS 24, per una lunghezza di circa 450 m. Nella fase di verifica di VIA erano state chieste anche delle siepi filari trasversali che non è stato possibile realizzare in quanto il progetto di recupero prevede degli accordi con gli agricoltori che chiedono il totale ripristino ad uso agricolo delle aree.

Con nota protocollo prot. 1987 del 24.2.2025 il RUP ha provveduto a dare comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e ha convocato la prima riunione di C.d.S.;

circa i vincoli pubblicistici le aree di intervento risultano:

- ubicate all'interno della Zona Naturale di Salvaguardia della Dora Riparia;
- sottoposte al vincolo Idrogeologico - Forestale di cui all'art. 1 del R.D. 30/12/1923 n. 3267. soggette pertanto all'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo ai sensi della L.R. 9 agosto 1989 n. 45;
- soggette al Vincolo Ambientale di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n°42 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, in quanto ricadenti all'interno della perimetrazione che individua "Immobili e aree di notevole interesse pubblico" di cui all'art. 136 del D.Lgs 42/2004. L'area in questione è compresa nella scheda D01 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano - Tenimento di Sant'Antonio di Ranverso D.G.R. n. 37-227 del 04/08/2014 “del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – Prima parte del Piano Paesaggistico Regionale – PPR (approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017).

Per quanto concerne la pianificazione regionale di settore, l'area in progetto è individuata come cava attiva fuori polo nel bacino estrattivo Dora Riparia 01034 di cui al “Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)” adottato con DGR 20-525/2024 del 16.12.2024;

l'area di intervento insiste sulle particelle 321 e 332 del Foglio 13 del territorio del comune di Caselette (TO), di cui il proponente ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente alla disponibilità delle stesse.

In data 10.3.2025 si è svolta la riunione della Conferenza di Servizi inerente l'istanza di autorizzazione in oggetto. In considerazione dei pareri espressi e dell'ottemperanza alle condizioni ambientali emerse in fase di verifica VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006 -descritta nell'allegato "relazione tecnica"- la Conferenza ha ritenuto che non ci sono elementi che richiedono ulteriore necessità di esame e conclude che il procedimento può chiudersi con parere favorevole. Vengono sospesi i termini del procedimento in attesa dell'acquisizione delle autorizzazioni relative alla l.r. 45/1989 e D.lgs 42/2004 evidenziando che i lavori, di coltivazione e ritombamento, non possono proseguire fino all'emanazione dell'atto autorizzativo.

sono pervenuti i seguenti pareri definitivi:

- Settore Regionale A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale prot. n. 2523 del 07/03/2025;
- Settore Regionale A1819C - Geologico prot. 3359 del 27/03/2025;

i pareri pervenuti sono allegati alla presente quale parte integrante identificati come Allegato1_pareri;

Il Settore Polizia mineraria, cave e miniere indica che nel parere inviato dal Settore Geologico si fa riferimento, come richiesta di integrazione, al disciplinare di accettazione delle terre e rocce da scavo che saranno utilizzate per le operazioni di ritombamento e protocollo operativo per l'utilizzo delle stesse finalizzati a garantire che il materiale utilizzato, una volta messo in posto, possa garantire la formazione di un piano stabile nel tempo, privo di avvallamenti e formazione di ristagni. Dal momento che questo è già previsto come monitoraggio di cui all'allegato B dal regolamento 3\R, questa richiesta può configurarsi come prescrizione; specificatamente dovranno essere osservate le indicazioni relative alla verifica del rispetto dei parametri analitici dei materiali impiegati per il riempimento; il coefficiente di permeabilità del materiale abbancato dovrà essere ricompreso entro un intervallo di due ordini di grandezza dei valori indicati dal proponente caratterizzanti i terreni naturali presenti in sito. Le terre e rocce da scavo ex art. 186 del D.Lgs. 152/2006 classificate come sottoprodotto secondo il D.P.R. 120/2017 utilizzate per il riempimento del vano di scavo dovranno risultare conformi ai limiti stabiliti dalla colonna A tab. 1/A dell'All. 5 al D.lgs. 152/2006;

si richiamano inoltre le prescrizioni e condizioni ambientali già espresse nella DD di non assoggettamento alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, specificatamente devono essere presentate le indagini preliminari ex art. 41 c. 4 e Allegato I.8 d.lgs 36/2023 prima dell'esecuzione dei lavori sui lotti non ancora interessati dalla coltivazione;

preso atto che:

con nota Prot. 6846 del 09/06/2025 è stata trasmessa l'Autorizzazione Paesaggistica n° 24/2025 del 04/06/2025 – Prot. 3894 dal Comune di Caselette;

in merito all'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo ai sensi della L.R. 9 agosto 1989 n. 45 il Settore Regionale A1819C – Geologico, sulla base dell'istruttoria condotta esprime, per quanto di competenza, relativamente alla presenza del vincolo per scopi idrogeologici ex L.R. 45/89, parere favorevole in conformità alle seguenti prescrizioni di seguito riportate:

- le operazioni di coltivazione dovranno essere condotte per lotti funzionali, come da progetto, prevedendo il progressivo ritombamento e recupero ambientale dei settori scavati nel rispetto di quanto previsto dalla "Relazione di ricostruzione morfologica" e dalla tavola A08 "Planimetria dei lotti di ritombamento";
- le scarpate in fase di scavo dovranno essere caratterizzate da un'altezza massima di 4 m ed un'inclinazione massima di 35° sessagesimali; qualora le operazioni di ritombamento dei lotti scavati debbano venire posticipate rispetto al cronoprogramma stabilito, le scarpate di scavo dovranno essere stabilizzate riprofilando le stesse su pendenze non superiori al 50% (circa 26,5° sessagesimali), eventualmente anche mediante riporto (utilizzando o in questo caso materiale avente caratteristiche geotecniche compatibili con l'angolo di scarpa assegnato);
- le operazioni di ritombamento dei lotti scavati dovranno avvenire procedendo per strati successivi con potenza massima ridotta, fra loro sovrapposti ed opportunamente costipati mediante passaggi successivi di escavatore meccanico cingolato, in modo da ottenere strati omogenei, compatti e stabili. I materiali utilizzati per il ritombamento dovranno essere opportunamente controllati ed eventualmente selezionati in modo da garantire il raggiungimento di caratteristiche geotecniche e di permeabilità tali da garantire la formazione di un piano stabile nel tempo e privo di avvallamenti e zone di ristagno;
- non risultando rispettato il franco minimo di 1 m fra fondo scavo e minima soggiacenza della falda, al fine di evitare interferenze fra le operazioni di scavo e riporto e la dinamica della falda freatica, dovranno essere previste misure piezometriche, con cadenza almeno mensile, da infittirsi durante gli eventi meteorici, in corrispondenza dei quattro piezometri presenti nell'area;

- dovrà essere prevista la periodica manutenzione di tutte le opere per la raccolta e lo smaltimento delle acque superficiali al fine di garantirne nel tempo l'efficacia e l'efficienza;

il Settore Tecnico Piemonte Nord ha rilevato in CDS che dal punto di vista forestale non verrà reso un parere forestale specifico attenendosi pertanto al parere del Settore Geologico;

vista la nota della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città' Metropolitana di Torino del 6.5.2025 prot. 0009210-P trasmessa dal proponente, si prende atto della sostituzione delle indagini preventive con l'assistenza archeologica continuativa prestata da operatore in possesso dei requisiti di legge durante lo scotico preventivo, per lotti, finalizzato alla scopertura del giacimento ghiaioso-sabbioso;

Considerato infine che:

- l'approvazione del progetto, garantendo al mercato le forniture ed i quantitativi di materiale di cava necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni, permette di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto e assicura il ripristino ambientale dell'area e la sua gestione sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;

- la D.G.R. 5 aprile 2019, n. 17-8699 ha approvato il documento "Aggiornamento delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente, art. 33 della l.r. 17 novembre 2016, n. 23. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fidejussorie (riduzioni, svincolo totale e parziale), anche in relazione al riordino delle funzioni amministrative introdotte dalla l.r. 23/2015 in attuazione della l. 56/2014";

- al punto 3.2 del sopracitato documento è confermata la riduzione del 25% della garanzia finanziaria (fidejussione o polizza assicurativa o altra idonea garanzia) nel caso in cui "l'impresa esercente sia in possesso di certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato, relativa all'impresa esercente e che comprenda anche la gestione del sito di cava identificato nel medesimo certificato;"

- la Società CAVE DRUENTO S.r.l. possiede la certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015, rilasciata da organismo accreditato in data 30/01/2023 e scadenza 30/09/2025 relativa all'impresa esercente e per i servizi riportati in dettaglio nei certificati allegati: 23315A Cascina Grangetta – 10040 Caselette (TO)

Per quanto sopra esposto si ritiene:

- di accogliere l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di sabbia e ghiaia in località "Cascina Grangetta" del Comune di Caselette (TO), presentata ai sensi della l.r. 23/2016, dalla Società Cave Druento S.r.l. con sede legale in Corso Luigi Einaudi 20, 10129 Torino (TO), P.IVA 01394100018, relativamente all'intervento di cui in premessa, da realizzarsi in 3 lotti sulle particelle 321 e 332 del Foglio 13 del Comune di Caselette (TO), considerando esclusivamente il proseguimento del programma estrattivo e di recupero autorizzato e mantenendo inalterate le modalità d'esercizio della cava previste dal progetto autorizzato e prescritte nei provvedimenti autorizzativi vigenti, entro la scadenza del 18.2.2030;

- di stabilire che la garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, deve essere intestata alla Società CAVE DRUENTO S.r.l., con sede legale in Corso Luigi Einaudi n. 20, 10129 Torino (TO), P.IVA 01394100018;

- di stabilire altresì che la fideiussione da presentare, aggiornata alla scadenza del presente provvedimento del 18.2.2030 oltre 36 mesi di posticipazione per cure colturali e secondo le indicazioni previste al punto 3.2 delle linee guida approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 5 aprile 2019, n. 17-8699, risulta essere pari € 1.276.817 (unmilione duecento settantaseimilaottocentodiciassette) suddivisa per lotti, e gli importi per i rispettivi lotti corrispondono a:

- LOTTO 1 = € 357.509 (trecentocinquantesette milacinquecentonove)
- LOTTO 2 = € 472.422 (quattrocento settantadue milaquattrocentoventidue)
- LOTTO 3 = € 446.886 (quattrocento quarantaseimilaottocentottantasei).

Le fideiussioni devono essere presentate all'Amministrazione che autorizza l'intervento, inizialmente per il primo lotto entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza; successivamente almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dei lavori sul lotto successivo. La mancata presentazione della fideiussione relativa al lotto interessato, da parte della Società esercente la cava, comporta la decadenza dell'autorizzazione secondo la procedura prevista dall'art. 23, nonché la sanzione amministrativa di cui all'art. 37 comma 2 della l.r. 23/2016;

il rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni ambientali già espresse nella DD 441/A1906A/2024 del 07/11/2024 di non assoggettamento alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale purché non in contrasto con il presente atto autorizzativo;

l'inosservanza ad ogni singola prescrizione di cui al punto precedente comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Tutto ciò premesso,

visti gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza,

attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la l.r. del 17 novembre 2016, n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";
- la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- il d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- la l.r. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;

- la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");
- la D.G.R. 31 gennaio 2025, n. 11-739 Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027. Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025- 2027 contenente il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, come indicato all'art. 10, co.8, lett a) del d.lgs. n. 33/2013;
- la D.G.R. n. 38-1162 del 26 maggio 2025 Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025- 2027 di cui alla DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sotto-sezione 3.4, dell'Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle;
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017";
- la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- la D.G.R. n. 17-8699 del 5 aprile 2019 "art. 33 l.r. 23/2016 - Aggiornamento 2019 delle linee guida per gli interventi di recupero ambientale";
- il d.lgs 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 2022, n. 3/R "Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive.";
- la DD 441/A1906A/2024 del 07/11/2024 - D.lgs. 152/2006 art. 19 e l.r. 13/23 - Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale inerente il progetto "Rinnovo autorizzazione in località Cascina Grangetta - Caselette (TO)" - Cat. B.8.i1) - Pos. 2024-8/VIA-VER.;
- visti gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza.;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa e che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:
di concedere, ai sensi della l.r. 17 novembre 2016, n. 23 rinnovo dell'autorizzazione alla

coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia autorizzato con Determina Dirigenziale del Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte n. 322/A1906A/2021 del 01.09.2021 e scadenza 18.02.2025, proponente Società CAVE DRUENTO S.r.l., con sede legale in Corso Luigi Einaudi n. 20, 10129 Torino (TO), P.IVA 01394100018, relativamente all'intervento di cui in premessa, per complessivi n.3 lotti, per un termine di n. 5 (cinque) anni e pertanto sino al 18.2.2030;

di richiamare tutte le prescrizioni espresse in premessa oltre a quelle di cui alla DD 441/A1906A/2024 del 07/11/2024;

di stabilire che la garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, deve essere intestata alla Società CAVE DRUENTO S.r.l., con sede legale in Corso Luigi Einaudi n. 20, 10129 Torino (TO), P.IVA 01394100018;

di stabilire altresì che la fideiussione da presentare, aggiornata alla scadenza del presente provvedimento del 18.2.2030 oltre 36 mesi di posticipazione per cure culturali e secondo le indicazioni previste al punto 3.2 delle linee guida approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 5 aprile 2019, n. 17-8699, risulta essere pari € 1.276.817 (unmilione duecentosettantaseimilaottocentodiciassette); suddivisa per lotti e gli importi per i rispettivi lotti corrispondono a:

- LOTTO 1 = € 357.509 (trecentocinquantasettemilacinquecentonove)
- LOTTO 2 = € 472.422 (quattrocentosettantaduemilaquattrocentoventidue)
- LOTTO 3 = € 446.886 (quattrocentoquarantaseimilaottocentottantasei)

Le fideiussioni devono essere presentate all'Amministrazione che autorizza l'intervento, inizialmente per il primo lotto entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza; successivamente almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dei lavori sul lotto successivo. La mancata presentazione della fideiussione relativa al lotto interessato, da parte della Società esercente la cava, comporta la decadenza dell'autorizzazione secondo la procedura prevista dall'art. 23, nonché la sanzione amministrativa di cui all'art. 37 comma 2 della l.r. 23/2016;

di dichiarare che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

L'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione e quelle di cui alla DD 441/A1906A/2024 del 07/11/2024 comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

La presente determinazione verrà inviata al proponente, al Comune di Caselette e alla Città metropolitana di Torino.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013.

Si allegano i documenti riportati a seguire che sono parte integrante del presente provvedimento, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato: Allegato1_pareri.

LA DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Paola Elena Bernardelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato1_pareri.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

*Settore Geologico
geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

Data (*)

Protocollo (*) /A1819C

Classificazione (*) 13.200/VALEST20-14/256/2024A/A18000

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o PEC

Alla Direzione Regionale A19000
Competitività del Sistema Regionale
A1906A - Polizia Mineraria, Cave e Miniere

Riferimento Prot. n.3025 del 20/03/2025 (Ns Prot. n.11917 del 20/03/2025) DQ n. 74359/C

OGGETTO: I.r. 23/2016, l.r. 45/89 – Rinnovo autorizzazione cava Grangetta - Caselette (TO) –
Proponente Società Cave Druento S.r.l.

Parere di competenza ai sensi della l.r. 45/1989.

Premessa

Il presente contributo è riferito all'istanza, presentata in data 12/02/2025 dal legale rappresentante della Società Cave Druento S.r.l., di rinnovo, ai sensi della l.r. 23/2016, dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia sita in località "Cascina Grangetta" nel Comune di Caselette (TO), di cui alla Determina Dirigenziale n. 322/A1906A/2021 del 01/09/2021 del Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, scaduta in data 18/02/2025.

A seguito dell'istanza di parte, il Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, con nota prot n. 1987 del 24/02/2025 (ns prot. n.7931 del 24/02/2025), aveva convocato la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 10/03/2025, da svolgersi in modalità sincrona e in presenza presso la Sede Unica della Regione Piemonte.

Per il procedimento in oggetto si era precedentemente svolto, in data 4/03/2025, un sopralluogo congiunto sui luoghi di intervento, nel quale il rappresentante del Settore scrivente aveva anticipato verbalmente la richiesta di integrazioni che avrebbe successivamente formalizzato con nota prot. n. 9549 del 5/03/2025. In tale nota venivano richiesti: *"cartografie, redatte alla scala di progetto e con equidistanza non superiore a 50 cm, delle isofreatiche e della soggiacenza riferita a fondo scavo, nelle condizioni di massima altezza di falda rilevata (novembre 2024)"; "disciplinare geotecnico di accettazione delle terre e rocce da scavo che verranno utilizzate per le operazioni di ritombamento della fossa di cava e protocollo operativo per l'utilizzo delle stesse, finalizzati a garantire che il materiale utilizzato, una volta messo in posto possa garantire la formazione di un piano stabile nel tempo e privo di avvallamenti e zone di ristagno"*.

In sede di Conferenza dei Servizi, il proponente aveva presentato, quale integrazione spontanea, la tavola A13 *"Livello di minima soggiacenza della falda su planimetria di massimo scavo teorico"*, datata marzo 2025, che era stata ritenuta rispondente alla richiesta del Settore Geologico; da tale elaborato risulta che la minima soggiacenza della falda rispetto al fondo scavo non rispetta in alcun settore il franco di 1 m dichiarato in progetto, variando dai 20 ai 60 cm. Per quanto riguarda la richiesta di disciplinare geotecnico delle terre e rocce da scavo da utilizzarsi per l'intervento, la Conferenza dei Servizi ha ritenuto che la stessa potesse concretizzarsi con una prescrizione specifica.



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

L'area di intervento ricade in parte in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 45/89 e s.m.i..

All'interno della procedura in oggetto il Settore scrivente fornisce il proprio contributo di competenza per quanto riguarda l'autorizzazione ex l.r. 09/08/1989 n. 45 sulla base di quanto precisato dalla Circolare 3/AMB del 31 agosto 2018.

Come ricordato da suddetta Circolare, l'istruttoria tecnica condotta si riferisce, per quanto attiene agli aspetti geologici, unicamente alla "compatibilità dell'intervento in merito alla stabilità dei versanti, del manto nevoso ed al regime delle acque superficiali e profonde" e non entra nel merito "della corretta funzionalità degli interventi, né dei provvedimenti di cui al d.lgs n. 81/2008 per la pubblica e privata incolumità e riferiti all'opera stessa".

Considerazioni conclusive

Sulla base dell'istruttoria condotta, si esprime, per quanto di competenza, relativamente alla presenza del vincolo per scopi idrogeologici ex L.R. 45/89, parere favorevole in ordine all'istanza di rinnovo del progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di ghiaia e sabbia in località Cascina Grangetta, nel Comune di Caselette (TO), presentata dalla Società Cave Druento S.r.l., secondo quanto previsto dal progetto presentato ed in conformità alle prescrizioni di seguito riportate:

- Le operazioni di coltivazione dovranno essere condotte per lotti funzionali, come da progetto, prevedendo il progressivo ritombamento e recupero ambientale dei settori scavati nel rispetto di quanto previsto dalla "Relazione di ricostruzione morfologica" e dalla tavola A08 "Planimetria dei lotti di ritombamento".
- Le scarpate in fase di scavo dovranno essere caratterizzate da un'altezza massima di 4 m ed un'inclinazione massima di 35° sessagesimali; qualora le operazioni di ritombamento dei lotti scavati debbano venire posticipate rispetto al cronoprogramma stabilito, le scarpate di scavo dovranno essere stabilizzate riprofilando le stesse su pendenze non superiori al 50% (circa 26,5° sessagesimali), eventualmente anche mediante riporto (utilizzando in questo caso materiale avente caratteristiche geotecniche compatibili con l'angolo di scarpa assegnato).
- Le operazioni di ritombamento dei lotti scavati dovranno avvenire procedendo per strati successivi con potenza massima ridotta, fra loro sovrapposti ed opportunamente costipati mediante passaggi successivi di escavatore meccanico cingolato, in modo da ottenere strati omogenei, compatti e stabili. I materiali utilizzati per il ritombamento dovranno essere opportunamente controllati ed eventualmente selezionati in modo da garantire il raggiungimento di caratteristiche geotecniche e di permeabilità tali da garantire la formazione di un piano stabile nel tempo e privo di avvallamenti e zone di ristagno.
- Non risultando rispettato il franco minimo di 1 m fra fondo scavo e minima soggiacenza della falda, al fine di evitare interferenze fra le operazioni di scavo e riporto e la dinamica della falda freatica, dovranno essere previste misure piezometriche, con cadenza almeno



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

mensile, da infittirsi durante gli eventi meteorici, in corrispondenza dei quattro piezometri presenti nell'area.

- Dovrà essere prevista la periodica manutenzione di tutte le opere per la raccolta e lo smaltimento delle acque superficiali al fine di garantirne nel tempo l'efficacia e l'efficienza.

*Il Dirigente di Settore
Dott.sa Paola Elena Bernardelli*

Firmato digitalmente

*I funzionari istruttori:
Dott. Ing. Geol. Mario Previale
Dott. For. Ettore Bianchi*

Riferimenti dei funzionari istruttori:

Previale Mario

*Ufficio di Torino, Piazza Piemonte 1
Tel. 011 432 5268; Cel. 335 1289599*

Bianchi Ettore

*Ufficio di Torino, Piazza Piemonte 1
Tel. 011 432 5901; Cel. 334 6725111*

e-mail:

mario.previale@regione.piemonte.it

ettore.bianchi@regione.piemonte.it



Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale
urbanistica.ouest@regione.piemonte.it
urbanistica.ouest@cert.regione.piemonte.it

*I dati di Protocollo associati al documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

Classif. 11.100/GESPAE/227/2025A/A1600A

Rif. n. 30193/A1606C del 25/02/2025
31874/A1606C del 27/02/2025

Al Comune di Caselette (TO)
comune.caselette.to@legalmail.it

Alla Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere
[trasmesso a mezzo Doqui Acta](#)

e p.c. Alla Soprintendenza archeologia, belle arti
e paesaggio per la città metropolitana di Torino
sabap-to@pec.cultura.gov.it

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: Caselette (TO)
Istanza: Società CAVE DRUENTO S.r.l.
Intervento: Istanza di rinnovo ai sensi della l.r. 23/2016 dell'autorizzazione alla
coltivazione della cava di sabbia e ghiaia in località "cascina Grangetta" - Pos. M1883T

**Comunicazione in merito alla competenza relativa agli interventi sottoposti a
procedura autorizzatoria semplificata**

Con riferimento alla nota di convocazione prot. n.1987 del 24/02/2025, qui pervenuta
dal Settore Polizia mineraria, cave e miniere in data 25/02/2025, relativa alla convocazione della
Conferenza di Servizi indetta in modalità sincrona ai sensi della L. 241/1990 art. 14 ter e dell'art.
29 della l.r. 23/2016, per il giorno 10/03/2025,

esaminata la documentazione progettuale disponibile al link indicato nella nota
sopraccitata,

constatato che l'istanza in oggetto è relativa al rinnovo dell'autorizzazione per la
coltivazione della cava di sabbia e ghiaia in località "Cascina Grangetta" del Comune di Caselette
(TO), esclusivamente per proseguire il programma estrattivo e di recupero autorizzato, secondo



quanto previsto e mantenendo inalterate le modalità d'esercizio della cava previste nei precedenti progetti e prescritte nei provvedimenti autorizzativi vigenti,

rilevato dalla documentazione progettuale che su tale progetto di coltivazione risulta vigente l'autorizzazione paesaggistica n. 18/2020 rilasciata dal Comune di Caselette (TO) in data 08/10/2020,

verificato che il procedimento in oggetto riguarda il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica, assoggettata al procedimento autorizzatorio semplificato ai sensi del D.P.R. 31/2017,

considerato che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della Legge regionale del 1° dicembre 2008, n. 32, così come riformulato dall'art. 77 della Legge regionale del 19 ottobre 2021, n. 25 (B.U.R. 21 ottobre 2021, 3° suppl. al n. 42), per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, già delegata ai comuni o alle loro forme associative, non è più obbligatorio il parere della Commissione locale per il paesaggio,

tenuto conto che il Comunicato del Vicepresidente Assessore all'Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Enti locali e dell'Assessore all'Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca (pubblicato sul B.U.R. il 9 dicembre 2021, 3° suppl. al n. 49) chiarisce che “ (omissis)... *le istanze relative ad autorizzazioni paesaggistiche con procedimento semplificato saranno definite dalle competenti Amministrazioni comunali, singole o associate, anche qualora non siano istituite presso le stesse le commissioni locali per il paesaggio; per lo svolgimento delle funzioni delegate, il requisito della differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia non comporta la presenza di due distinti responsabili del procedimento (omissis)*”

con la presente si demanda per competenza all'Amministrazione comunale il procedimento in oggetto.

Si rammenta che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione contenute nel Piano Paesaggistico Regionale (Ppr), approvato con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Consiglio regionale, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

Si rammenta altresì che in adempimento alla procedura autorizzativa prevista dall'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., l'autorizzazione comunale paesaggistica, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 32/2008 e s.m.i., dovrà preventivamente recepire il parere vincolante del Soprintendente.

La suddetta autorizzazione dovrà essere infine trasmessa alla Soprintendenza e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposta al vincolo.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 15 della l.r. 20/89, copia delle autorizzazioni rilasciate (prive della documentazione progettuale), unitamente al parere del Soprintendente



devono altresì essere trasmesse trimestralmente alla Regione, contestualmente all'invio dell'elenco di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Federico Costamagna

Il Dirigente del Settore
Arch. Alessandro Mola
*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Arrivo: AOO A19000, N. Prot. 00002523 del 07/03/2025



COMUNE di CASELETTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

✉ Via Alpignano 48 - ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793
E-mail: segreteria@comune.caselette.to.it sito internet: www.comune.caselette.to.it
C.F./P.IVA 01290670015

Pratica **24/2025**
Prot. Rif. 1135 del 13/02/2025

Diritti di Segreteria di Euro 40,00
versati a mezzo PagoPA in data 04/03/2025

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N° 24/2025 DEL 04/06/2025 – Prot. 3894

OGGETTO: D.P.R. n° 616/77, art. 82, commi 1 e 2 e s.m.i. – D.Lgs. n° 42/04, Titolo III e s.m.i. – L.R. n° 20/89 artt. 13 e 13 bis e s.m.i. – L.R. 32/2008 – D.Lgs. n. 63/2008 – Beni Ambientali
Autorizzazione comunale in virtù di sub-delega di funzioni amministrative nelle zone soggette ai disposti del Titolo III del D.Lgs. n° 42/04;
Comune di CASELETTE Località: LOCALITA' GRANGETTA distinta in mappa al Fg. 13 mappali 321-332;
Istanza: CAVE DRUENTO S.R.L.
Oggetto: RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE PER LA COLTIVAZIONE MINERARIA E IL RECUPERO AMBIENTALE DEL MATERIALE DERIVANTE DALL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DI CAVA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- **PREMESSO** che l'art. 82 del D.P.R. n° 616/77 e s.m.i. delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative già esercitata dagli organi centrali periferici dello Stato in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici, ed in particolare al 2° comma lettera b) del citato articolo, delega espressamente le funzioni amministrative concernenti la concessione dei Nulla Osta per la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località soggette ai disposti del D.Lgs. n° 42/04, Titolo III e s.m.i.;
- **CONSIDERATO** che il D.Lgs. n° 42/04, Titolo III e s.m.i. prevede l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai sensi del succitato Decreto Legislativo;
- **VISTO** che gli artt. 13 e 13 bis Legge Regionale n° 20 del 03.04.1989 così come modificato dalla Legge Regionale n° 3 del 05.01.1995 nelle zone comprese nelle categorie di cui al D.Lgs. n° 42/04, Titolo III e s.m.i. sub-delega ai Comuni dotati di Piano Regolatore generale adottato o approvato ai sensi della L.R. 05.12.1977 n° 56 e s.m.i. le funzioni amministrative riguardanti il rilascio di autorizzazioni di cui al D.Lgs. n° 42/04, Titolo III e s.m.i. così come normato dagli articoli sopra richiamati;
- **CONSIDERATO** che il Comune di CASELETTE è dotato di P.R.G.C. approvato con Deliberazione C.C. n° 28 in data 30/05/2018 e pertanto sub-delegato per gli interventi specificati all'art.13 della L.R. 20/89 e art.3 L.R. 32/2008 e s.m.i.;
- **Visto** il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- **Vista** la L.R. 01/12/2008, n. 32 e s.m.i. – Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;
- **Vista** la Legge 106 del 12/07/2011 “Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. n. 70/2011”;
- **Visto** il Decreto n. 7/2021 che individuava l'Arch. Letizia BLANDINO quale Responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
- **Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 28/07/2014 di istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della L.R. 01/12/2008 n. 32, così come modificata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 10/04/2017;

- VISTA l'istanza presentata da CAVE DRUENTO S.R.L. con sede in TORINO - CORSO LUIGI EINAUDI n. 20 in qualità di PROPRIETARIO in data 13/02/2025 Prot. 1135 diretta ad ottenere l'autorizzazione per il RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE PER LA COLTIVAZIONE MINERARIA E IL RECUPERO AMBIENTALE DEL MATERIALE DERIVANTE DALL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DI CAVA in Località LOCALITA' GRANGETTA distinta in mappa al F. 13 mappali 321-332;
- CONSIDERATO che la zona risulta essere vincolata alle Norme di Tutela Paesistico – Ambientale in ragione dell'inclusione nella categoria di cui all'art. 136 comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 42/2004, in particolare: Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano (Deliberazione Giunta Regionale 4 agosto 2014, n. 37-227);
- CONSIDERATO che il detto intervento rientra tra quelli disciplinati dalla L.R. n° 20/89 e s.m.i. e L.R. 32/2008;
- VISTO il parere favorevole della Commissione Paesaggistica nella seduta del 03/03/2025;
- Visto che il Responsabile del Procedimento, in data 05/03/2025 prot. n. 1604 ha provveduto a trasmettere alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino la proposta di rilascio autorizzazione paesaggistica;
- Visto il Parere FAVOREVOLE (Art. 146 D.Lgs 42/2004 e s.m.i.) della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, prot. n. 5597 del 18/03/2025 ns. prot. 2072 del 18/03/2025 con prescrizioni, per gli aspetti inerenti la tutela archeologica, che si allegano alla presente come parte integrante:
- VISTA la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. n° 616/77 e s.m.i.;
- VISTO il D. Lgs. n° 42/04, Titolo III e s.m.i.;
- VISTO la Legge Regionale n° 20/89 e s.m.i.;
- VISTO la Legge Regionale n° 32/2008 e s.m.i.;
- VISTO la Legge Regionale n° 3/2009 e s.m.i.;
- Verificata la tipologia di vincolo e la coerenza del progetto secondo le prescrizioni delle N.d.A. del P.P.R. e l'aderenza della proposta progettuale alle specifiche prescrizioni contenute nelle schede allegate allo stesso P.P.R.;

A U T O R I Z Z A

ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge n. 20/89 così come modificato dalla Legge R. n. 3/95 e dalla L.R. 32/2008, la Società CAVE DRUENTO S.R.L. con sede in TORINO - CORSO LUIGI EINAUDI n. 20 in qualità di PROPRIETARIO per il RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE PER LA COLTIVAZIONE MINERARIA E IL RECUPERO AMBIENTALE DEL MATERIALE DERIVANTE DALL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DI CAVA in LOCALITA' GRANGETTA distinta in mappa al F. 13 mappali 321-332, in conformità:

- alla domanda presentata;
- al parere Favorevole della Commissione Locale del Paesaggio espresso nella seduta del 03/03/2025;
- al Parere FAVOREVOLE (Art. 146 D.Lgs 42/2004 e s.m.i.) della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, prot. n. 5597 del 18/03/2025 ns. prot. 2072 del 18/03/2025 con prescrizioni, per gli aspetti inerenti la tutela archeologica, che si allegano alla presente come parte integrante:

e fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'art. 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di CINQUE ANNI, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo di

scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine di rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Letizia BLANDINO

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Enrico MALANDRONE

Firmato digitalmente ai sensi di legge